

EPPUR SI MUOVE: LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA IN CORSO NELL'EDUCAZIONE GIURIDICA

MICHELE **GRAZIADEI**



Eppur si muove: la rivoluzione silenziosa in corso nell'educazione giuridica

Yet it moves: a silent revolution in legal education

MICHELE GRAZIADEI

Professore ordinario di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Torino.
E-mail: michele.graziadei@unito.it.

ABSTRACT

Il contributo sottolinea i mutamenti intervenuti nella formazione del giurista negli ultimi decenni. Sebbene l'ordinamento dei corsi di laurea in giurisprudenza sia tuttora astretto dalle rigidità introdotte con la riforma degli studi del 2005, sul terreno dell'insegnamento e nella formazione del giurista sono maturati numerosi cambiamenti. Il quadro delle fonti è segnato dalla trasformazione della sovranità condivisa propria dell'epoca attuale, e dalla maggiore complessità della vita sociale ed economica che caratterizza l'epoca attuale. Il giurista è chiamato ad operare in contesti diversi, nei quali non si può fare affidamento su un quadro di norme stabili e ben delineate. Per questa ragione il giurista concorre oggi alla formazione del diritto, e parallelamente vede aumentate le proprie responsabilità. Sotto una apparente immobilità l'insegnamento universitario ha già raccolto in buona parte le sfide che si collocano in questo nuovo orizzonte. Un atteggiamento meramente descrittivo nell'insegnamento e nell'apprendimento del diritto non è più sostenibile.

This contribution highlights the changes that have occurred in legal education in recent decades. Although law degree courses at Italia universities are still constrained by the rigidities introduced by the 2005 reform of studies, a silent revolution has taken place with respect to the teaching and the training of jurists. The sources of law are no more rooted in the reality of the nation state; shared sovereignty characterizes the current epoch, and the greater complexity of social and economic life poses a whole range of new challenges. Jurists are called upon to operate in different contexts, where a framework of stable and well-defined norms is missing. For this reason, jurists today play a role in the formation of the law, and have increased responsibilities. Beneath an apparent immobility, university teaching has already taken up to a large extent the challenges posed by this new horizon. A merely descriptive approach to the teaching and learning of law is no more sustainable

KEYWORDS

Educazione giuridica, fonti multilivello del diritto, sovranità condivisa, diritti umani, principio di effettività

Legal education, multilevel sources of law, shared sovereignty, human rights, principle of effectiveness

Eppur si muove: la rivoluzione silenziosa in corso nell'educazione giuridica

MICHELE GRAZIADEI

Le riflessioni intorno all'insegnamento del diritto sono all'ordine del giorno nell'università italiana e nel mondo¹. Il forum europeo in cui discutono periodicamente i temi legati al futuro dell'educazione giuridica in Europa è la *European Law Faculties Association – Elfa*. L'associazione attualmente unisce più di 150 facoltà di diritto. Per dare conto degli orientamenti che prevalgono in quella sede, può essere utile consultare la mozione sull'educazione giuridica approvata all'unanimità dall'assemblea generale dell'ente nel 2019².

Considerando il panorama italiano, le voci sono concordi nel ritenere necessario un serio sforzo per cambiare il corso di laurea da cui tuttora dipende l'accesso alle professioni giuridiche tradizionali, le quali, come si sa, non sono più la scelta di elezione del maggior numero dei laureati in giurisprudenza. Abbiamo ormai molti dottori in giurisprudenza, con lauree triennali o biennali, i quali hanno già fatto la scelta di guardare altrove, di non orientarsi verso l'avvocatura, il notariato, o la magistratura. Come dar loro torto? Il mondo della giustizia in Italia offre da tempo un quadro lamentevole. Nonostante alcune misure prese, i tempi della giustizia sono tuttora fuori controllo, la qualità del servizio non è né uniforme, né commisurata alle aspettative dei cittadini, sotto vari aspetti. Le misurazioni statistiche non lasciano dubbi in proposito, illuminando un quadro non proprio lusinghiero anche nella percezione dell'indipendenza della magistratura da parte dei cittadini³. La situazione non migliora se l'attenzione si sposta sulle professioni forensi, e in particolare sulla professione d'avvocato, come attesta l'apposita ricerca pubblicata annualmente dal Censis⁴. La laurea in giurisprudenza non offre agevoli sbocchi professionali a breve. Benché i migliori laureati mantengano buone prospettive, molti non riescono ad ottenere una remunerazione adeguata, commisurata al percorso formativo compiuto, e così il calo degli iscritti nell'ultimo decennio è rilevante. Pertanto, oggi è ben possibile giungere a conclusioni non confortanti sul tema dell'educazione del giurista, soprattutto se si considerano i possibili esiti del percorso formativo.

Beninteso, il tema dell'insegnamento del diritto a livello universitario comporta riflessioni più ampie, che non si esauriscono nel considerare i notevoli problemi derivanti dalla rigidità della tabella ministeriale per la laurea magistrale in Giurisprudenza, approvata nell'ormai lontano 2005, o il sottofinanziamento cronico dell'Università italiana, con la crescente difficoltà incontrata dalle istituzioni universitarie italiane nell'attrarre gli studiosi migliori e i più motivati – un fattore decisivo se si vuole il mantenimento e lo sviluppo di un sistema di formazione di qualità.

¹ Sul panorama internazionale, tra le opere più recenti: JAMIN, VAN CAENEGEM 2016 (il rapporto italiano è stato curato da Sacco e Gianola); VOGLIOTTI 2018; PONTTHOREAU 2016. In prospettiva europea: MOCCIA 2015; CASSESE 2017. Con riferimento all'Italia: PASCIUTA, LOSCHIAVO 2018. Per un mio precedente intervento sul tema: GRAZIADEI 2017. In prospettiva europea: MOCCIA 2015; CASSESE 2017.

² Il documento, approvato a Torino nel 2019, è disponibile sul sito dell'associazione: <https://elfa-edu.org/wp-content/uploads/2019/04/ELFA2019Resolution.pdf> (consultato il 18.4.2021).

³ La pubblicazione di riferimento è il quadro di valutazione UE della giustizia 2020, pubblicato dalla Commissione, che mette a confronto l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri dell'UE. Per riflessioni riguardanti la dimensione organizzativa, e le iniziative prese in proposito: v. PIANA 2016.

⁴ Il Rapporto Censis sull'avvocatura italiana è giunto nel 2019 alla quarta edizione. Si tratta di un'importante fonte di dati per comprendere quale sia la condizione dell'avvocato oggi in Italia, e quale sia il rapporto con la giustizia dei cittadini italiani.

Non è però accettabile fare di ogni erba un fascio. Non ritengo quindi di sottoscrivere visioni troppo pessimistiche al riguardo, sebbene il sottofinanziamento dell'Università, governo dopo governo, riveli drammatica miopia rispetto al futuro del Paese. Non è questa la sede per trattare analiticamente i problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia, o proporre ricette per riguadagnare il terreno perduto, anche perché è in atto un intervento collegato al Recovery fund che potrebbe cambiare decisamente i termini del problema, e migliorare la situazione.

Proviamo dunque ad esaminare come è cambiato negli ultimi decenni l'insegnamento del diritto in sede universitaria.

Sotto l'apparenza di un quadro immutabile, molto è infatti cambiato nel mondo del diritto, e l'insegnamento si è aperto a queste nuove prospettive. Il cambiamento avviato è irreversibile, fondamentale, per quanto non conclamato. Le apparenze ingannano, come sappiamo: proviamo dunque a guardare oltre quanto appare. Se dovessimo fermarci alle apparenze, ricordiamo che l'art. 12 delle preleggi tuttora imporrebbe di sciogliere i conflitti interpretativi più ardui: «secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». La formula ci riconduce all'autarchia: ormai si può parlare in proposito unicamente di un'apparenza ingannevole.

Il primo aspetto, su cui è fin troppo banale richiamare l'attenzione, è la maggiore complessità propria dell'esperienza giuridica contemporanea. Il diritto del ventunesimo secolo si occupa di temi e di questioni senza paragoni in termini di complessità rispetto al mondo di ieri. Sofferiamoci su due dati salienti. L'avvento del costituzionalismo contemporaneo ha rivoluzionato il sistema delle fonti noto alle democrazie liberali. Con l'introduzione del giudizio di costituzionalità nelle sue varie forme, ha preso vita un'esperienza inedita quanto all'effettività della costituzione. La Costituzione non è, del resto, uno specifico insieme di norme. La Costituzione esprime i principi di fondo, sottesi all'intero ordinamento giuridico. I problemi di costituzionalità non si riducono dunque mai al nudo confronto tra le norme di legge impugnate e le disposizioni costituzionali vigenti, ma investono il modo in cui i principi costituzionali informano le varie discipline legali e nei rispettivi ambiti di applicazione nel loro rapporto con la vita sociale⁵. Ad altro livello, un discorso analogo riguarda i trattati e documenti internazionali intervenuti in materia di diritti umani. Parallelamente, la crescente integrazione degli ordinamenti nazionali in ordinamenti regionali e nel quadro delle norme sviluppato su scala mondiale ha mandato in soffitta la vecchia concezione della sovranità statale. Ormai, soprattutto in Europa, viviamo in un regime sovranità condivisa, ove sorgono problemi fino a ieri ignoti per le democrazie⁶. I compiti e le responsabilità del giurista sono infinitamente aumentati, di pari passo con l'aumentata complessità dell'esperienza giuridica contemporanea. Nel nuovo contesto, gli strumenti consueti di cui si serviva il giurista di ieri sono ormai quelli addetti ai compiti più modesti. L'insegnamento universitario del diritto, oltre a mettere a punto tali strumenti, ha nuove ambizioni e accoglie nuovi impegni.

La ricerca di giustizia e di ordine in questo nuovo mondo richiede nuove consapevolezze, più che nuove certezze. Ancor prima di essere in presenza di un diritto nuovo, abbiamo problemi nuovi, nuovi contesti, e nuove sfide. Ricordiamone alcune: il crescente pluralismo della vita sociale, e la conseguente spinta a riconoscere nuovi diritti, la ricerca di un rapporto più equilibrato tra l'uomo e l'ambiente, la necessità di regolare nuove, potentissime tecniche, e rapporti economico-finanziari proiettati nella dimensione transnazionale.... e l'elenco potrebbe tranquillamente continuare. Se si pone mente alla più stretta attualità, i "problemi senza passaporto" cui si riferiva Kofi Annan alla fine degli anni '90 è cresciuto di non poco⁷. Da ultimo, la pandemia ha

⁵ V. più in generale la riflessione sul compito dei costituzionalisti, i quali pertanto non possono essere semplicemente «legisti positivi della costituzione»: ZAGREBELSKY 2007, 87-88.

⁶ CANNIZZARO 2020; SCARCIGLIA 2021.

⁷ ANNAN 2002.

trasformato le Università di tutto il mondo in altrettante sedi telematiche, e la didattica. In tutti gli ambiti richiamati sopra, e in altri ancora, sorgono nuove e più profonde domande di giustizia.

Nel misurarci con tali novità, abbiamo ormai dietro le spalle lo schema dominante in epoca liberale, per cui l'intero giure si divideva equamente in due ordini separati e reciprocamente esclusivi: da un lato il diritto pubblico, dall'altro il diritto privato. L'ordinata simmetria così istituita concepiva il primo come il regno dell'autonomia privata dell'individuo, realizzata attraverso gli istituti privatistici, il secondo appariva contrassegnato dagli scopi perseguiti dai pubblici poteri e dalla loro preminenza⁸. L'abbandono di questa dicotomia ha aperto la porta al rigetto di quell'atteggiamento che costruiva il *systema iuris* come insieme di concetti validi in eterno, sottratti alla stessa decisione legislativa, dotati di forte autonomia, tanto rispetto alla politica, quanto rispetto alla razionalità economica.

Il realismo giuridico nordamericano, fin dai suoi noti prodromi europei, ha rivelato che il diritto, come modalità di coordinamento e di governo delle azioni umane, è in grado di sopravvivere a questa crisi. Nel riflettere sulla crisi del trattato come genere letterario, tempo addietro Brian Simpson giustamente notava:

«Non c'è niente di veramente nuovo nell'iconoclastia dei realisti americani. Quello che è nuovo, tuttavia, è la ricezione delle loro nozioni tra gli avvocati. In questo senso il grande significato del movimento realista per la storia del diritto risiede nel riconoscimento che è possibile avere avvocati, e fiorenti avvocati, senza diritto, nel senso in cui il diritto è stato tradizionalmente concepito»⁹.

Avvertita in modo eccessivamente drammatico sul continente come crisi definitiva della scienza giuridica europea, e talvolta addirittura come crisi del diritto *tout court*¹⁰, la svolta che si realizzava era in realtà semplicemente una crisi di crescita. In effetti, l'asserita autonomia della scienza giuridica, propria dell'epoca liberale, a fronte di una crescente complessità delle sfide poste dal mondo contemporaneo, era ormai divenuta una pretesa insostenibile¹¹, e la stessa nozione di legalità doveva essere ripensata¹².

Guido Calabresi, acuto e lucido osservatore del mondo del diritto, tanto europeo, quanto nord-americano, ormai quarant'anni fa ha offerto una splendida diagnosi della svolta consumata con il superamento di questa crisi, quando ha trattato dell'ingresso nel mondo del diritto di tutti i movimenti "law and...": «Law and Philosophy, Law and Psychoanalysis, Law and History, Law and Literature, and any number of other permutations and combinations of the "Law and..." theme» tra cui, ovviamente, *law and economics*, *law and sociology*, *law and anthropology*, etc.¹³. Per varie ragioni il sentiero così tracciato è più evidente negli USA, ove l'autonomia della scienza giuridica non è stata esaltata in risposta alla marea montante di ideologie totalitarie, come è avvenuto sul continente¹⁴. Tuttavia, la medesima apertura si è realizzata in altre forme in Europa. Dal diritto societario, al diritto dell'ambiente, dal diritto di famiglia, al diritto antitrust, l'aria è davvero cambiata nelle nostre aule. Un argomento puramente dottrinale o "dogmatico", come si sarebbe detto una volta, non ha più corso in interi campi del diritto.

⁸ Per la prospettiva storica e il quadro attuale v. l'importante contributo di SORDI 2020; volendo: BENACCHIO, GRAZIADEI 2016.

⁹ SIMPSON 1981.

¹⁰ Le avvisaglie di questo sentimento si trovano già in NIETZSCHE 1979 (1878): «Ma dove il diritto non è più, come da noi, una tradizione, può essere soltanto una imposizione, una costrizione; noi tutti non abbiamo più un sentimento tradizionale del diritto, quindi dobbiamo contentarci di diritti arbitrari, che sono espressione della necessità che esista un diritto» (aforisma 459). Per gli svolgimenti successivi: IRTI 2004, nonché VOGLIOTTI 2019.

¹¹ Cfr. per l'approfondimento: VON BOGDANDY 2020; TUORI 2020.

¹² V. in proposito: VOGLIOTTI 2013.

¹³ CALABRESI 2003.

¹⁴ JAMIN 2010.

Lo stesso Guido Calabresi nota in modo accorto come il dottrinarismo giuridico non sia affatto morto, ma è oramai soltanto *una delle opzioni possibili*. E in questo sta tutta la differenza rispetto al passato. Peraltro, il successo dei movimenti law & ... è stato così ampio da generare negli U.S.A. e in altri Paesi anglofoni una contropinta di non poco conto, all'insegna dell'endiadi "private law". Si tratta di una ricerca di nuova autonomia del diritto, condotta alla luce di premesse che però non hanno carattere puramente formalista¹⁵.

Vale comunque la pena di notare che il confronto del giurista italiano con questo mutato quadro ha portato con sé un'ampia riflessione intorno al diritto che viene dal basso, dai conflitti sociali e dai bisogni di giustizia che esprime la società. Essa si è dapprima manifestata attraverso una rivalutazione della giurisprudenza, intesa come formante del diritto che è più prossimo ai conflitti radicati nella società. A partire dagli ultimi due decenni del ventesimo secolo il tema ha appassionato alcuni protagonisti della nostra cultura giuridica, come Guido Alpa e Francesco Galgano, e ancor prima Gino Gorla. Questo primo segnale di cambiamento in un breve arco di tempo si è rafforzato con il progressivo abbandono di una prospettiva puramente nazionale nell'insegnamento del diritto, d'altra parte – ma è un cenno che non si può approfondire in questa sede – anche sul piano dei fatti storici, si avviava la stagione della globalizzazione, un processo che metteva in movimento anche il mondo del diritto. Ecco allora sorgere una riflessione intorno all'effettività del diritto come impegno del giurista nell'epoca attuale¹⁶.

Il nuovo orizzonte che si è aperto non è però privo di rischi. Per rimanere sul terreno della formazione del giurista, il monopolio dell'Università nella formazione accademica, pur pressoché intatto sul piano quantitativo, è in realtà incrinato sul piano ideale, per via della concorrenza con modelli di formazione sviluppati fuori dal mondo universitario¹⁷. L'accento qui cade sul taglio "pratico" degli insegnamenti, sulle esperienze di "stage", su *project work* e simulazioni, con un focus sugli obiettivi. Sullo sfondo, la proposta delinea figure di stampo manageriale, cui si richiede essenzialmente di essere "task proficient"¹⁸. È innegabile che si stia così consumando (e sia consumata ormai in una buona misura) una sottile quanto profonda trasformazione del modo di intendere lavoro intellettuale la ricerca in materie giuridiche. Il processo è stato guidato in primo luogo dalle *business schools*, con l'ascesa di MBA, i quali sono per molte istituzioni accademiche un vero fiore all'occhiello. Peraltro, l'offerta didattica italiana su questo terreno non è al momento davvero competitiva sul piano internazionale.

Vale la pena di ricordare che proprio nell'ambiente nordamericano si sono levate per tempo voci autorevoli che hanno denunciato questa trasformazione, ponendo l'accento sui rischi che essa comportava rispetto alla formazione del ceto forense¹⁹. Lo spettacolo offerto da esponenti di primo piano del foro statunitense che hanno fino all'ultimo sostenuto la pretesa di Trump di rovesciare i risultati del voto popolare illustra in modo eloquente gli aspetti di questa deriva, rispetto alle responsabilità proprie dei custodi della giustizia.

La crescita di programmi di formazione sub specie di master post laurea da parte delle Università è forse soltanto il tentativo di mantenere all'interno del circuito universitario una fase della formazione che altrimenti sarebbe invece definitivamente delegata a terzi. Avremmo dunque una reazione di adattamento al mutare dell'ambiente in cui si colloca l'offerta formativa. È possibile che una simile spinta si accentui, nel momento in cui prende piede l'idea di consentire agli avvocati di fregiarsi di titoli di specializzazione. Non è però possibile ignorare la pressione proveniente

¹⁵ Cfr. DAGAN 2013.

¹⁶ Si veda in proposito il fondamentale contributo di VETTORI 2020.

¹⁷ Per quanto segue: SAIITA 2007.

¹⁸ Sia chiaro, l'esigenza di apprendere specifiche abilità è reale, come giustamente segnala PASCUZZI (2015 e 2019), ma lo stesso Autore ritiene che questo deve avvenire in un quadro in cui il lavoro intellettuale non è un *quid* superfluo, quale invece attualmente rischia di divenire.

¹⁹ Per tutti: KRONMAN 1993.

da vari organi di governo dell'Università, diretta a trasformare i docenti in organizzatori, se non in manager, o esecutori. Si tratta di una tendenza che non ha nulla a che vedere con la crescente e del tutto legittima domanda di apertura dell'università alla società. Nuovamente, si condiziona con tali mezzi il modo di pensare la missione del docente e del ricercatore universitario.

Rispetto a questa spinta, bisogna dare atto che molto è già cambiato nell'insegnamento universitario del diritto, e che passi avanti importanti sono stati fatti rispetto al passato, senza attendere indicazioni ministeriali. Hanno prepotentemente contribuito al rinnovamento l'attivazione di corsi che tendono a de-nazionalizzare l'insegnamento del diritto, in varie forme, tra cui numerosi insegnamenti di diritto comparato. La sfida del domani è ritornare ad avere sedi di formazione del giurista che abbiano davvero ambizioni europee e, in prospettiva, globali, con una compiuta visione dei contesti più vari in cui, nell'epoca attuale, il giurista deve operare. Più sedi italiane sono pronte a impegnarsi su questo terreno, se debitamente incoraggiate, o almeno non ostacolate²⁰. In un simile quadro le voci critiche rispetto alla pura difesa dell'esistente da parte dei protagonisti della nostra cultura giuridica si moltiplicano²¹. Un atteggiamento puramente descrittivo nell'insegnamento del diritto, come giustamente ritiene Massimo Vogliotti, non è più sostenibile. Come potrebbe esserlo? Ricordiamo le parole di Paolo Grossi in una sua recente intervista²². Siamo in un frangente in cui il giurista: «non può più porsi all'ombra di un rassicurante legislatore demiurgo». Grossi pennella un quadro che ben conosciamo. Siamo in presenza di: «un coacervo confuso di leggi che si ammucchiano sui Codici, di fronte a leggi che invecchiano precocemente, che sono subito lacunose, di fronte ad una realtà in costante e rapidissimo movimento, ad un legislatore che spesso difficoltà a reggere il confronto con i tempi e i bisogni novissimi...». La conclusione è netta: «...il giurista deve rispondere ad una chiamata, che è un impegno etico prima che professionale e che lo pone al centro del processo formativo del diritto». Nelle parole di Grossi, il suo compito esclude che possa trasformarsi in mero “mercante del diritto”, anche quanto il confronto è con attività economiche proiettate su scala globale. Quale atteggiamento descrittivo è possibile in un simile ambiente, dunque?

²⁰ Sarebbe facile stilare un elenco delle sedi che si stanno muovendo lungo questa traiettoria, la generazione precedente alla nostra ha lavorato alacremente a questo obiettivo: SACCO 1995.

²¹ Vedi le pubblicazioni citate senza pretesa di completezza nella prima nota di questo scritto, le quali offrono prime indicazioni sul punto.

²² TIMOTEO 2020, 126.

Riferimenti bibliografici

- ANNAN K.A. 2002. *Problems without Passports*, in «Foreign Policy» 1st September. Disponibile in: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/09/01/problems_without_passports (consultato il 28 maggio 2021).
- BENACCHIO G.A. GRAZIADEI M. (eds.) 2016. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato – Atti del IV Congresso nazionale della SIRD*, Editoriale Scientifica.
- CALABRESI G. 2003. *An Introduction to Legal Thought: Four Approaches to Law and to the Allocation of Body Parts*, in «Stanford Law Review», 2113 ss.
- CANNIZZARO E. 2020. *La sovranità oltre lo Stato*, Il Mulino.
- CASSESE S. 2017. *Legal Education under Fire*, in «European Review of Private Law», 25, 251.
- DAGAN H. 2013. *Reconstructing American Legal Realism & Rethinking Private Law Theory*, Oxford University Press.
- GRAZIADEI M. 2017. *Navigare nel diritto incerto. La dottrina e le nuove frontiere dell'educazione del giurista in Europa*, in FARO S., PERUGINELLI G. (eds.), *La dottrina giuridica e la sua diffusione*, Giappichelli, 93 ss.
- IRTI N. 2004. *Nichilismo giuridico*, 2° ed., Laterza.
- JAMIN C. 2010. *Le rendez-vous manqué des civilistes français avec le réalisme juridique. Un exercice de lecture comparée*, in «Droits» 1, 137 ss.
- JAMIN C., VAN CAENEGEM W. (eds.) 2016. *The Internationalisation of Legal Education*, Springer.
- KRONMAN A.T. 1993. *The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession*, Harvard University Press.
- MOCCIA L. 2015. *Formazione di un giurista e di un diritto europeo: scenari e prospettive*, in MIRANDA A. (ed.), *Modernità del pensiero giuridico di G. Crisculi e diritto comparato*, III, Giappichelli.
- NIETZSCHE F. 1979. *Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi*, Adelphi (ed. or. *Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister*, 1878).
- PASCIUTA B., LOSCHIAVO L. (eds.) 2018. *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Romatrepress.
- PASCUZZI G. 2015. *Avvocati formano avvocati: guida all'insegnamento dei saperi forensi*, Zanichelli.
- PASCUZZI G. 2019. *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, 3° ed., Zanichelli.
- PIANA D. 2016. *Uguale per tutti? Giustizia e cittadini in Italia*, il Mulino.
- PONTHOREAU M.-C. 2016 (ed.) 2016. *La dénationalisation de l'enseignement juridique: comparaison des pratiques. Actes de la journée d'études du 13 novembre 2015*, Université de Bordeaux, Institut universitaire Varenne.
- SACCO R. 1995. *L'Italie en tête (à propos de l'enseignement du droit comparé)*, in «Revue internationale de droit comparé», 131 ss.
- SAITTA P. 2007. *Between Promises and Reality. Supply and Demand of Masters and Refreshment Courses in Legal Matters in Four European Countries*, in: OLGIATI V. (ed.), *Higher Legal Culture and Postgraduate Professional Legal Education in Europe. A Comparative Analysis*, Edizioni Scientifiche Italiane, 143 ss.
- SCARCIGLIA R. 2021. *Riflessioni sui diritti fondamentali nell'epoca della sovranità condivisa*, in BARSOTTI V., GRAZIADEI M. (eds.) 2021. *Il diritto oltre lo Stato Atti del VI Convegno Nazionale Sird – Firenze, 25-27 ottobre 2018*, Giappichelli, 151 ss.

- SIMPSON A.W.B. 1981. *The Rise and Fall of the Legal Treatise: Legal Principles and the Forms of Legal Literature*, in «University of Chicago Law Review», 48, 632 ss.
- SORDI B. 2020. *Diritto pubblico e diritto privato: una genealogia storica*, il Mulino.
- TIMOTEO M. 2020. *Grammatiche del diritto: in dialogo con Paolo Grossi*, il Mulino.
- TUORI K. 2020. *Empire of Law: Nazi Germany, Exile Scholars and the Battle for the Future of Europe*, Cambridge University Press.
- VETTORI G. 2020. *Effettività fra legge e diritto*, Giuffrè
- VOGLIOTTI M. 2013. *Legalità*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali VI, Giuffrè, 371 ss.
- VOGLIOTTI M., (ed.) 2018. *Pour une nouvelle éducation juridique*, L'Harmattan.
- VOGLIOTTI M. 2019. *Fragilità della Costituzione e nichilismo giuridico*, in «Giornale di storia costituzionale», 38(2), 55 ss.
- VON BOGDANDY A., *The Current Situation of European Jurisprudence in the Light of Carl Schmitt's Homonymous Text. Four Critical Topics in a Misleading but Insightful Perspective*, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2020-08.
- ZAGREBELSKY G. 2007. *La virtù del dubbio. Intervista su etica e diritto* (a cura di PRETEROSSO G.), Laterza.